

Class.: 8.5 Procedimento: 2020.9.67.168

Comune di Spinadesco
Via G. Mazzini n. 2
26020 SPINADESCO (CR)
Email: comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Parere tecnico inerente al piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco (CR). Delibera del Consiglio Comunale di adozione n. 30 del 22/10/2020

*(Richiesta del comune di Spinadesco prot. n. 3737 del 05/11/2020
Nostro protocollo d'ingresso n. 153864 del 09/11/2020)*

Con la presente si trasmette il parere in oggetto.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile della U.O.
Dott. Luca Bianchi

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Bianchi

Referente dell'istruttoria: Laura Cottica (tel. 0372.592110) email: l.cottica@arpalombardia.it

E
COMUNE DI SPINADESCO Comune di Spinadesco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0004427/2020 del 30/12/2020 Firmatario: LUCA BIANCHI

In relazione alla richiesta di cui in oggetto, relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente nel campo della prevenzione dell'inquinamento acustico¹ si precisa quanto segue.

1. Premessa

I comuni sono obbligati a dotarsi di un piano di classificazione acustica fin dal 1991, anno in cui venne pubblicato il DPCM 1 marzo 1991. Nel 1995 la legge quadro n. 477 sull'inquinamento acustico ribadì quest'obbligo, rimandando alle Regioni il compito di stilare opportune linee guida in proposito. Una prima precisazione in merito è venuta dalla legge regionale sul rumore n. 13 del 10/08/2001. Infine, è stata emanata dalla Giunta Regionale la DGR n. 7/9776 del 12/07/2002 "*Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"*".

Si deve altresì aggiungere per le strade di competenza del Comune l'uscita del DPR del 30/03/2004 n. 142² che affida ai gestori delle infrastrutture stradali il compito di verificare ed eventualmente risanare eventuali superamenti dei limiti.

2. Contenuti della relazione

La documentazione presentata è stata redatta tenendo conto delle previsioni dell'uso del suolo contenute nel nuovo PGT e successive integrazioni e varianti l'ultima approvata con Delibera n. 22 del 07/07/2016 e relativa allo scalo ferroviario dell'Acciaieria Arvedi.

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Spinadesco ha caratteristiche idonee all'approvazione in quanto:

1. non esistono salti di classe non consentiti;
2. sono stati individuati dei recettori particolarmente sensibili: la scuola materna di via Lazzari ed il vicino edificio adibito a sede di ambulatori medici, posti in classe I;
3. viene dichiarato che la zonizzazione è compatibile con quelle dei Comuni limitrofi;
4. sono state individuate n. 4 aree per il pubblico spettacolo: l'oratorio di via Milano, il campo sportivo di via delle Rose e presso il giardino di Piazza Mercate tutte poste in classe III. La quarta area, la palestra comunale di via Lazzari, si trova in classe II;
5. sono state individuate diverse aree industriali – artigianali: sono state poste in classe IV le aree artigianali ad est ed ovest del centro abitato e l'area su cui sorge un impianto di biogas a nord. Le aree produttive di via delle Industrie ad ovest e nord dell'acciaieria Arvedi ed un insediamento industriale sovracomunale a nord-ovest del territorio comunale (Loc. Baracchino) sono state classificate in classe V. Le aree occupate dagli stabilimenti Arvedi (area nord e area sud) sono state poste in classe VI;
6. sono state adottate delle "Norme Tecniche di attuazione", che potranno risultare molto importanti per il controllo e la gestione del rumore all'interno del territorio comunale. Si auspica che il comune adotti ed applichi quanto viene previsto;

1 Articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95; Articolo 2 della legge regionale sul rumore n. 13 del 10/08/2001: "Norme in materia d'inquinamento acustico"; DGR Lombardia n. 7/9776 del 12/07/2002: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

2 DPR del 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447".

7. è stata eseguita una campagna di misure in 13 punti per verificare la compatibilità della zonizzazione con la realtà del territorio.

3. Osservazioni e conclusioni

È importante ribadire alcuni concetti fondamentali, riguardanti le incombenze delle ditte o delle attività presenti sul territorio e che producono o possono produrre rumore:

- le ditte presenti sul territorio che non riescono a adeguarsi ai limiti fissati dalla nuova classificazione acustica devono presentare al Comune, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione, un piano di risanamento acustico;
- la verifica e l'eventuale risanamento acustico per il superamento dei limiti dovuto all'inquinamento acustico per la presenza di traffico veicolare spetta ai gestori delle infrastrutture stradali, secondo il DPR n. 142 del 30/03/2004.

Per quanto riguarda le Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico (VPIA), l'entrata in vigore del DPR n. 227 del 19/10/2011³ ha cambiato le procedure amministrative. In particolare, l'articolo 4 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" prevede che tutte le nuove attività, **produttive e non**, i cui gestori/titolari **ritengano di poter superare i limiti sul rumore** previsti dalla normativa vigente devono presentare al Comune una relazione previsionale di impatto acustico. A sua volta il Comune dovrà fare una esplicita richiesta di parere ad ARPA, competente per territorio.

Si ricorda che, sulla base delle vigenti disposizioni⁴, il parere di ARPA Lombardia è a pagamento⁵ per la ditta nel caso di nuova attività o di modifiche con effetti sull'impatto acustico.

Negli altri casi (es. attività esistenti, carenza della VPIA perché non presentata al momento dell'inizio dell'attività, ecc.) il pagamento è a carico dell'Amministrazione comunale che lo richiede.

Per le altre attività i cui gestori/titolari **non ritengano di superare i limiti** di legge esistono 2 possibilità:

1. se appartengono alle attività indicate nell'allegato B del DPR n. 227/2011 non debbono fare nulla;
2. nel caso invece di ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo (attività contenute nell'allegato B punti 2,3,4,7,8,9,10 e 12) che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali possono far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, affermando di rispettare i limiti in vigore. Lo stesso dicasi per tutte le altre attività non annoverate nell'allegato B, comprese quelle produttive.

3 DPR del 19/10/2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientali gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

4 Articolo 26 comma 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA"; Articolo 3 comma 7 lettera c della L.R. n. 32 del 20/12/2002 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)".

5 In base al tariffario ARPA, in vigore dal 01/01/2020.

In questa situazione così intricata è doveroso ribadire che la **valutazione iniziale del possibile superamento** dei limiti di legge dovrebbe essere fatta da **un tecnico competente in acustica ambientale**. Questo tecnico abilitato è in grado di valutare, con cognizione di causa, non solo il rumore dell'attività vera e propria, ma anche quello provocato da situazioni collegate ad essa, spesso sottovalutate o addirittura non prese in considerazione dai titolari delle attività.

Ad esempio, sono diventate vere e proprie fonti di disturbo per il rumore prodotto e quindi di lagnanza da parte della cittadinanza:

- l'utilizzo di impianti di condizionamento, di riscaldamento e di refrigerazione;
- la sottovalutata presenza di un'area esterna per un locale pubblico;
- la movimentazione dei mezzi, spesso collegati al carico/scarico della merce.

A tale proposito si ricorda la pubblicazione della DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014⁶ in cui è confermata, sempre per i circoli privati ed i pubblici esercizi, la possibilità di non presentare una VPIA ma una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000⁷ nel caso l'attività ricada in uno dei "casi" previsti dalla DGR citata.

Bisogna sottolineare che ARPA non esprime parere sulle autocertificazioni relative alla documentazione di impatto acustico, così come previsto dal DPR n. 227/2011, e tenere presente anche la DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017⁸ che modifica le modalità di redazione della documentazione previsionale di impatto acustico.

Infine, sulla base del DL n. 70 del 13/05/2011⁹, non è più necessario che la Valutazione Previsionale di **Clima Acustico** (VPCA) sia inviata ad ARPA per il parere di competenza ma è discrezione del Comune accettare solo l'autocertificazione della Ditta. Il Comune può comunque avvalersi di ARPA, per il parere di competenza, nel caso abbia ritenuto fondamentale la presentazione della VPCA da parte della Ditta.

Preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni riportate dal tecnico nella relazione presentata, si evidenzia che la documentazione esaminata **risulta conforme** ai disposti dettati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico risultando coerente con quanto da essa previsto, Infatti non sono state evidenziate applicazioni o interpretazioni non corrette nell'iter di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale né in relazione alla sua successiva applicazione.

6 DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313".

7 DPR n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

8 DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017 "Modifica dell'allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002 n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi"

9 Art. 5 comma 5 del DL 13/05/2011 n. 70 "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge con Legge n° 106 del 12 luglio 2011